

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Compenso avvocato, conferimento dell'incarico: se contestato va provato dall'attore, anche per presunzioni**

*Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.*

NDR: in tal senso Cass. 1792/2017.

**Tribunale di Roma, sentenza del 23.12.2019, n. 24559**

...omissis...

Occorre in primo luogo evidenziare che, dalla documentazione in atti, emerge l'attività professionale svolta dall'attore, in favore del convenuto *omissis* avuto riguardo, fra l'altro, alla comparsa di costituzione di difensore e ai verbali di udienza *omissis*. Il detto procedimento si concludeva con un verbale di transazione, in atti, che veniva sottoscritto innanzi al Giudice, come da verbale di udienza *omissis*.

Deve quindi ritenersi che, ai fini della determinazione delle spettanze del professionista, debba aversi riguardo al D.M. 140/12, avuto riguardo all'epoca di conclusione della prestazione svolta, con la conseguenza che, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, si devono riconoscere euro 1.252,50 per la fase di studio, euro 652,50 per la fase introduttiva, euro 1.252,50 per la fase istruttoria ed euro 1.552,50 per la fase decisoria, per un totale di euro 4.710,00, con un aumento del 25%, per euro 1.177,50, in considerazione dell'avvenuta conciliazione della controversia ex art. 4 D.M. 140/12.

Sul punto, occorre evidenziare che, avuto riguardo agli atti del procedimento in oggetto nonché all'oggetto e al grado di complessità della controversia, la misura media dello scaglione di valore da euro 25.000,01 ad euro 50.000,00 appare congrua e corrispondente all'attività professionale posta in essere; né alcuna contestazione è stata dal convenuto tempestivamente avanzata in relazione all'importo complessivo di euro 210,00 per le spese di viaggio affrontate e richieste, per un quarto, nel compenso relativo ogni singola fase. A ciò consegue che, per il detto procedimento, deve riconoscersi in favore dell'Avv. *omissis* la somma totale di euro 8.590,58, comprensiva di spese generali, IVA e CAP.

In relazione poi alla redazione dell'atto di transazione, l'art. 3 del D.M. 140/12, espressamente prevede che l'attività stragiudiziale sia liquidata tenendo conto, fra l'altro, del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. In considerazione della normativa citata, applicabile al caso di specie, nonché dei criteri indicati, ritiene il Giudice che l'importo da riconoscersi in favore dell'attore debba individuarsi nella cifra di euro 1.000,00, da reputarsi congruo rispetto l'attività svolta, per come la stessa risulta emergere dalla prodotta transazione e dalle questioni nella stessa affrontate. A ciò consegue che la somma dovuta risulta pari ad euro 1.000,00, oltre spese generali, CAP e IVA per come richiesti, rispettivamente per euro 150,00, euro 46,00 ed euro, 263,12, per un totale di euro 1.459,12.

Quanto poi alla pratica riguardante la cessazione degli effetti civili del matrimonio del convenuto, risulta prodotta in atti una comunicazione dell'attore, in data 24 luglio 2013, con cui veniva proposto alla controparte di addivenire ad una cessazione degli effetti civile in modo consensuale.

Ne discende che, dovendo anche in questo caso applicarsi i parametri ex D.M. 140/12, attesa l'epoca di svolgimento dell'attività professionale, appare congruo individuare nella cifra di euro 500,00 l'importo dovuto in favore dell'Avv. Ricciutelli per la detta attività, e ciò avuto riguardo alla documentazione in atti nonché ai citati principi ex art. 3 D.M. 140/12 in tema di attività stragiudiziale. Ne discende che debba riconoscersi l'importo di euro 500,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, CAP e IVA per come richiesti, rispettivamente per euro 75,00, euro 23 ed euro 131,56, per un totale di euro 729,56.

In ordine poi al compenso richiesto per la redazione della querela, si deve rilevare come parte convenuta abbia contestato l'avvenuto conferimento di mandato, in favore dell'attore, in tal senso.

Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo

incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del detto compenso; ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore (C.C. 1244/00). Inoltre, per come altresì chiarito dalla Suprema Corte, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (C.C. 1792/17).

Nel caso di specie, in sede di prova, il teste *omissis* ha dichiarato sul punto che, essendo cliente dell'attore e trovandosi nello Studio per una sua pratica, aveva ascoltato una telefonata in viva voce fra le parti del presente giudizio in cui il convenuto, a fronte della dichiarazione dell'Avv. *omissis* di aver preparato la querela e di pagare il saldo di quanto dovuto, rispondeva che non intendeva più presentare la querela né pagare il saldo. Anche la teste *omissis*, segretaria dell'attore all'epoca dei fatti, ha unicamente dichiarato di aver visto la querela predisposta dal professionista, precisando che "al momento in cui è stato conferito il mandato orale non ero presente". Ne discende come, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, non risultano emersi idonei elementi per ritenere la sussistenza dell'avvenuto conferimento del mandato da parte del cliente, non potendo ritenersi sufficiente in tal senso la sola, avvenuta, redazione della querela, nulla di specifico essendo in particolare emerso in ordine all'effettivo conferimento di incarico da parte del *omissis*. Né, in quest'ottica, appare rilevante, in assenza di maggiormente specifici elementi, il prodotto promemoria, evidenziandosi, in ultimo, come la prodotta querela non risulta sottoscritta dal convenuto. A ciò consegue che nulla debba riconoscersi in favore del professionista in relazione alla detta attività.

Peraltro, in riferimento alla mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, occorre evidenziare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. (C.C. 17719/14).

Né, ugualmente, devono condividersi le censure del convenuto in ordine all'assunzione della testimonianza della *omissis*, per come esplicitate all'udienza *omissis*.

Alla luce delle conclusioni che precedono, pertanto, l'importo complessivo da riconoscersi in favore dell'attore risulta pari ad euro 10.779,26, comprensivo di accessori di legge, da cui detrarre l'importo di euro 1.200,00 già versato, per un totale ancora dovuto di euro 9.579,26, oltre interessi legali dalla data della pronuncia e sino al saldo.

Devono infine essere rigettate, anche avuto riguardo alla parziale soccombenza dell'attore, le avanzate domande ex art. 96 c.p.c. e di condanna per abuso del processo.

---

Le spese di lite, in considerazione del complessivo esito del giudizio e della riduzione delle pretese attoree, vengono compensate per metà, ponendosi la rimanente metà, liquidata come in dispositivo, a carico del convenuto ed in favore dell'attore.

PQM

Il Tribunale di Roma, *omissis* condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'Avv. *omissis*, dell'importo di euro 9.579,26, oltre interessi legali dalla data della pronuncia e sino al saldo; compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento della rimanente metà in favore dell'attore, metà liquidata in complessivi euro 2.350,00, di cui euro 400,00 per la fase di studio, euro 350,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase istruttoria ed euro 800,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

